



COMUNE DI SIENA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE V
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

p.c. Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
Presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Toscana
V.le Mazzini, 80
50132 Firenze

p.c. Alla Sezione Regionale di Controllo
Della Corte dei Conti
per la Regione Toscana
Via de' Servi, 17
50121 Firenze

p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti
del Comune di Siena
SEDE

Prot. 83108

Siena, 02.12.2015

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile al Comune di Siena (rif. S.I. 2388/V).

Questo Ente ha ricevuto la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 61520 del 30/07/2015, che si allega in copia, relativa ad alcuni punti residuali da definire con riferimento alla verifica amministrativo-contabile svoltasi presso i propri Uffici S.I. 2388/V nell'anno 2013.

Con detta nota, il MEF-RGS-IGF rilevava che 16 delle 20 questioni evidenziate in sede ispettiva potevano ritenersi definite e invitava questo Ente a fornire ulteriori elementi sui rilievi da regolarizzare per le valutazioni conclusive.

In riferimento a ciascun punto dei 4 evidenziati (di cui si riporta numero, descrizione sintetica del rilievo e riferimento normativo), si trasmettono con la presente n° 4 schede di risposta, redatte a cura delle direzioni di rispettiva competenza, che riportano la descrizione delle azioni adottate dall'Ente; le schede sono corredate dei necessari allegati.

Detti punti sono quelli contrassegnati con il n. 1, 2, 7 e 17 in sede di ispezione.

Restando a disposizione per ogni integrazione, approfondimento o chiarimento in merito, si porgono i più distinti saluti.

IL SINDACO
(Bruno Valentini)

Comune di Siena
Area Risorse

**Ulteriori elementi
in ordine ai rilievi da regolarizzare**

**Verifica amministrativo-contabile
al Comune di Siena (S.I. 2388/V)**

**Rilievi 1, 2 e 7
(rif. Nota MEF – RGS 61520 del 30/07/2015)**

DIREZIONE RISORSE
IL DIRIGENTE
(Dott. Luciano Benedetti)



Per ciascuno dei 3 rilievi esposti nella nota 61520 del 30/07/2015 (rif. Ispezione S.I. 2388/V) si riportano:

<i>Numero/Descrizione sintetica del rilievo/Riferimento normativo</i>
Descrizione delle azioni adottate da parte dall'Ente

1 Indebito utilizzo, per gli esercizi 2009 e 2011, delle entrate correnti di carattere straordinario per finanziare le spese correnti e l'ammortamento dei debiti.

E' importante riprendere le mosse dall'esercizio 2012, anno in cui l'Ente dispiega una serie di iniziative tese al superamento della grave crisi finanziaria che ha colpito la città, con la brusca cessazione delle erogazioni della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in un contesto di generale difficoltà della finanza pubblica.

Le misure prese nel biennio 2012-2013 dal Comune di Siena per arginare gli effetti del fenomeno - ben noto alla Sezione e sul quale in questa sede si sorvola - sono state numerose e di notevole impatto. Fra le altre: ripetute variazioni di bilancio, con tagli selettivi di spese correnti di forte consistenza; revisione degli approvvigionamenti di beni e servizi; chiusura o trasferimento di attività non strategiche; internalizzazione progressiva di alcune fasi dei servizi; limitatissimo *turn over* del personale; riduzione del numero di dirigenti; totale blocco del nuovo indebitamento; revisioni straordinarie dei residui; chiusura di contratti finanziari derivati; innalzamento della imposizione sugli immobili e sui redditi; introduzione dell'imposta di soggiorno; incremento di alcune tariffe dei servizi; alienazioni di immobili; dismissione di partecipazioni.

Fra queste misure vi era anche la rimodulazione di quota parte del portafoglio BOC per 33.808.600,00 euro (delibera Comm. Str. 139 del 5.9.12, con i poteri del Consiglio Comunale), che aveva allungato il periodo di ammortamento dei medesimi e sulla quale è necessario, in questa sede, riportare l'attenzione.

L'Ente ritenne possibile, in prima istanza, poter considerare il risparmio ottenuto in quota capitale nei primi anni di ammortamento dei BOC come una economia "secca"; procedette, tuttavia, fin dal rendiconto di gestione 2012 ad apporre cautelativamente un vincolo di destinazione sulla quota risparmiata nell'anno 2012. Al disavanzo sostanziale 2012 pari a 4.059.617,04 euro faceva infatti riscontro il vincolo di destinazione apposto sull'importo di 4.109.450,00 euro: quest'ultimo corrispondeva al risparmio di quota capitale conseguita nell'anno 2012.

Il Comune prospettò tale interpretazione sia al MEF (in sede di controdeduzioni alla relazione sull'ispezione, prot. 60655/2013) che alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, la quale tuttavia ritenne (in ultimo, con la delibera 146 del 30.6.2014 relativa al rendiconto 2012) che la circostanza avanzata dall'Ente, circa l'utilizzo delle somme rivenienti dall'economia di spesa nell'esercizio 2012 per minore rimborso prestiti, conseguenti alla rinegoziazione dei prestiti obbligazionari in scadenza nel medesimo anno, non fosse condivisibile, rinviando al proprio parere già espresso in altra fattispecie con deliberazione n. 27/2011/PAR.

Il Comune proseguì pertanto ad apporre il vincolo sulle somme derivanti dalla rinegoziazione del 2012, secondo la seguente progressione:

- 2012 € 4.109.450,00;
- 2013 € 4.334.808,63;
- 2014 € 3.276.971,19;
- 2015 € 1.421.280,11;

per un totale cumulato di € 13.142.509,93.

Fin dall'esercizio 2013 il Comune considerò che una destinazione di tali somme vincolate a nuova spesa per investimenti non risultasse confacente alle esigenze di recupero e di garanzia degli equilibri generali; al contrario, individuò una specifica modalità per il riassorbimento dei vincoli derivanti dalle economie in conto capitale apposti sul risultato di amministrazione e che ammontavano come detto, per il periodo 2012-2015, ad € 13.142.509,93.

Si trattava di realizzare una operazione straordinaria, di largo respiro e sostanzialmente contraria alla precedente (quella che aveva originato il vincolo), consistente nell'estinzione anticipata di debito, da ottenere con la realizzazione di proventi di alienazioni patrimoniali. Tale manovra avrebbe avuto, come implicazione doppiamente "virtuosa", quella di abbattere in maniera sensibile il consistente stock di debito esistente e di ridurre il carico delle rate dei prestiti sui bilanci degli esercizi successivi.

L'operazione fu formalizzata nella delibera C.C. n° 126 del 12.11.2013 (**allegato 1**), con la quale si disponeva quanto segue:

- di programmare l'estinzione anticipata parziale entro il 31.10.2015 dei n° 30 prestiti obbligazionari rinegoziati con delibera del Commissario Straordinario n. 139 del 05/09/2012 e successiva determinazione dirigenziale SF n. 1647 del 27/09/12, aventi al 1.10.2012 un capitale residuo di € 33.808.600,00 (ed al momento della delibera di € 30.275.996,93) fino a concorrenza dell'importo di € 13.142.509,93;
- di destinare a tal fine i proventi delle alienazioni come consentito dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cessioni/alienazioni di immobili; il riscatto del diritto di superficie e l'affrancamento dai vincoli degli alloggi peep; la cessione a titolo oneroso di immobilizzazioni immateriali e diritti pluriennali patrimoniali dell'Ente; le eventuali cessioni di partecipazioni societarie;
- di rimettere al servizio economico-finanziario dell'Ente la definizione dei criteri tecnici di priorità nell'estinzione dei soprarichiamati BOC, anche in relazione all'andamento dei mercati dei tassi;
- di dare mandato al servizio economico-finanziario dell'Ente di procedere, a ciascuna delle seguenti scadenze di regolamento: 1.4.14; 1.10.14; 1.4.15; 1.10.15, al pagamento a titolo di estinzione anticipata di una quota capitale pari all'importo dei proventi da alienazione di patrimonio disponibile accertati a partire dall'esercizio 2013 ed effettivamente incassati in tempo utile per il pagamento stesso;

Con successivo atto consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio del settembre 2014, già trasmesso alla Sezione, la validità di tale piano fu estesa al 31.10.2016. La delibera C.C. 126/2016 è stata poi parzialmente modificata con la delibera C.C. 44/2015 (**allegato 2**), fermo restando l'importo da estinguere, sostituendo l'estinzione di una parte dei BOC con l'estinzione di alcuni mutui; su questi ultimi l'Ente può infatti fruire di indennizzi di estinzione nettamente inferiori a quelli che si sono venuti a determinare sui BOC, a causa del ribasso dei tassi di interesse di mercato.

Se si prescinde dal fenomeno eccezionale rappresentato dalla necessità di riassorbire in più anni il suddetto vincolo di € 13.142.509,93, si può affermare che l'Ente ha ottenuto risultati sostanzialmente equilibrati a rendiconto 2014 (nonché negli anni precedenti), come si evince dalla seguente tabella:

	<i>risultato sostanziale a consuntivo</i>	<i>quota vincolata per economie BOC (progr.)</i>	<i>a detrarre: alienazioni realizzate e destinate a estinz. anticipata debito (progr.)</i>	<i>quota vincolata netta a consuntivo per economie BOC</i>	<i>Risultato sostanziale al netto vincolo BOC</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d = (b-c)</i>	<i>e = (a+b)</i>
rendiconto 2012	-€ 4.059.617,04	€ 4.109.450,00	€ 0,00	€ 4.109.450,00	€ 49.832,96
rendiconto 2013	-€ 2.250.224,09	€ 8.444.258,63	€ 0,00	€ 8.444.258,63	€ 6.194.034,54
rendiconto 2014	-€ 4.080.607,16	€ 11.721.229,82	€ 4.737.713,83	€ 6.983.515,99	€ 2.902.908,83
esercizio 2015	in corso	€ 13.142.509,93	€ 8.722.513,42 (*)	€ 4.419.996,51	in corso

(*) = accertamenti di entrata + aggiudicazioni fino al 7.7.2015.

La riduzione del risultato di colonna (e) nel 2014 rispetto al 2013 deriva, in misura importante, da due fattori:

- la misura correttiva richiesta dalla Sezione ed adottata dall'ente relativamente all'appostazione del fondo svalutazione crediti 2012 e 2013;
- gli effetti della significativa revisione ordinaria dei residui al 31.12.2014 in vista dell'introduzione dei nuovi principi contabili.

Se si pone, peraltro, a confronto il risultato sostanziale del rendiconto di gestione 2014 (-4.080.607,16) con le alienazioni già realizzate fino al 7.7.2015 (intendendo come tali gli accertamenti di entrata più le aggiudicazioni perfezionate, con versamento di acconti e con stipula prevista entro il 2015), ammontanti ad € 3.984.799,59, il disavanzo sostanziale 2014 appare già ripianato per il 97,65%; e l'attuazione dei piani di alienazione sta, naturalmente, proseguendo nei restanti mesi dell'anno 2015.

Le alienazioni realizzate fino al 31.12.2014 sono riportate nei rendiconti di gestione approvati e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente, all'indirizzo

<http://www.comune.siena.it/II-Comune/Servizi/Servizi-Finanziari/Bilancio>

A documentazione delle principali alienazioni realizzate nel 2015, si allegano le determinazioni dirigenziali 443/2015 e 1159/2015 (**allegato 3 e 4**).

Quanto alle effettive estinzioni anticipate dei prestiti, il Comune procede periodicamente alle stesse in relazione alla realizzazione delle alienazioni in termini di cassa; ad oggi risultano eseguite n° 4 estinzioni:

determinazione dirigenziale 576/2014 per € 3.863.674,19

determinazione dirigenziale 1514/2014 per € 557.478,55

determinazione dirigenziale 658/2015 per € 414,992,72



determinazione dirigenziale 1337/2015 per € 531.376,55

(allegati 5,6,7 e 8)

Entro l'anno 2015 sono previste estinzioni per oltre 3 milioni di euro ulteriori, in relazione alle aggiudicazioni già eseguite.

Per inciso, si evidenzia che il debito dell'Ente è, oggi, sceso a € 78.696.201 e si ricorda che a fine 2008 lo stesso dato si aggirava intorno ad € 136 milioni.

Come considerazione conclusiva sulla tempistica del suddetto piano di riassorbimento dei vincoli si richiama quanto stabilito dall'art. 193, 3° comma del TUEL (sia nella versione attuale che in quella previgente) circa la possibilità di recupero degli squilibri di cui al precedente comma 2 dell'art. 193 per *"l'anno in corso e per i due successivi"*.


DIREZIONE RISORSE
Il DIRIGENTE
(Dott. Luciano Benedetti)


2 Errata allocazione nei "Servizi per conto terzi" di risorse che sarebbero dovute essere iscritte in altri titoli di bilancio.

La relazione rilevava l'allocazione di importi fra i "servizi conto terzi" imputabili ad altre sezioni di bilancio (n° 33 nell'es. 2010, n° 23 nell'es. 2011, n° 14 nell'es. 2012, per un totale di n° 70 partite) e raccomandava per l'anno 2012 la meticolosa revisione e la corretta classificazione di entrate e spese, ai fini di evitare comportamenti elusivi della normativa sul patto di stabilità interno mediante l'improprio utilizzo dei "servizi conto terzi".

Con la richiamata nota prot. 60655/2013, questo Ente riportava un'analitica tabella specificando, per ciascuna partita, il soggetto creditore, il soggetto debitore e la sintetica motivazione aveva indotto l'Ente alla contabilizzazione nei servizi conto terzi nelle voci di spesa e di entrata correlata, ampliando pertanto gli elementi di conoscenza forniti in sede di ispezione.

Dato il dettaglio fornito in tale occasione, non si ritiene necessario fornire altri elementi ma si resta ovviamente a disposizione per fornire eventuale ulteriore documentazione analitica.

Si sottolineava altresì in tale sede che, a chiusura dell'esercizio 2012, si era comunque proceduto alla verifica delle somme iscritte ed alla classificazione di entrate e spese nei "servizi conto terzi" che non si configurasse come elusiva della normativa sul patto di stabilità interno.

Rispetto a quanto evidenziato nella nota prot. 60655/2013, si conferma che anche negli anni successivi è proseguita la riduzione in termini assoluti dell'importo accertato/impegnato nei servizi c/ terzi (si riporta il dato da rendiconto di gestione approvato):

es.2010 = € 9.842.058,76

es.2011 = € 9.082.527,20


es. 2012 = € 7.928.626,42

es. 2013 = € 7.908.453,01

es. 2014 = € 7.061.809,25

Anche per il 2013 ed il 2014, si è attentamente verificato che con la classificazione di entrate e spese nei "servizi conto terzi" non si configuri alcuna elusione della normativa sul patto di stabilità interno.

DIREZIONE RISORSE
IL DIRIGENTE
(Dott. Luciano Benedetti)



7 Anomala destinazione delle "economie" derivanti dalla rinegoziazione dei mutui per il miglioramento degli equilibri della parte corrente in contrasto con la normativa vigente.

La risposta al presente punto è strettamente collegata a quella fornita al punto 1.

Si evidenzia, rispetto a quanto esposto, che fin dal Rendiconto della Gestione 2012 l'Ente ha apposto un vincolo sull'importo di € 4.109.450, di carattere cautelativo, facendo riferimento alle interpretazioni giurisprudenziali più rigorose della Corte dei Conti. Si tratta del risparmio di quota capitale conseguita nel 2012 grazie alla rimodulazione di quota parte del portafoglio BOC per € 33.808.600, a cui fa ampio riferimento la Relazione.

Tale vincolo cautelativo ha inteso fin da subito evitare che si potesse configurare una violazione del divieto di destinazione dell'indebitamento a spese non di investimento, secondo il principio fissato dall'art. 119 della Costituzione e disciplinato dall' art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Nelle considerazioni rivolte con nota 23694 del 17.5.2013 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti - Comunicazione delle misure correttive art. 148 bis TUEL. Relative alla Pronuncia Specifica al Rendiconto 2011 (Del. n. 22/2013/PRSP del 26.03.2013), l'Ente prospettò alla Sezione la possibilità di rimozione di tale vincolo ritenendo che, nel caso specifico, non ricorressero gli estremi per configurare tale violazione ed a tal proposito ha sostenuto le seguenti argomentazioni.

L'Ente sostenne che, nel caso in oggetto, non vi fosse alcun utilizzo dell'indebitamento per il finanziamento di spese correnti, in quanto:

1. nel corso del 2012 il Comune di Siena non ha espanso la spesa corrente;
2. l'operazione non ha comportato nessun incremento del capitale preso a prestito;
3. sono venute a mancare proprio le poste di entrata a specifica destinazione che finanziavano espressamente le rate dei BOC;
4. l'utilità economica dei beni acquisiti con i BOC è superiore al periodo di ammortamento medio dei prestiti.

La Sezione tuttavia ritenne che la circostanza avanzata dall'Ente, circa l'utilizzo delle somme rivenienti dall'economia di spesa nell'esercizio 2012 per minore rimborso prestiti, conseguenti alla rinegoziazione dei prestiti obbligazionari in scadenza nel medesimo anno, non fosse condivisibile dalla Sezione, rinviandosi al proprio parere già espresso con deliberazione n. 27/2011/PAR.

Pertanto, l'Ente ha tempestivamente adottato la decisione esposta nella allegata delibera C.C. n° 126 del 12.11.2013, successivamente implementandola come esposto nel punto 1, a cui si rimanda per i particolari dell'operazione tuttora in fase di svolgimento.

DIREZIONE RISORSE
IL DIRIGENTE
(Dott. Luciano Benedetti)



**Comune di Siena
Direzione Servizi**

**Ulteriori elementi
in ordine ai rilievi di regolarizzazione**

**Verifica amministrativo-contabile
al Comune di Siena (S.I. 2388/V)**

**Rilievo 17
(rif. Nota MEF –RGS 61520 del 30/07/2015)**

**IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO CASPRINI**

Rilievo n. 17: *Varie illegittimità inerenti al trattamento economico del segretario generale e riguardanti:*

- a) *le determinazione della retribuzione di posizione per effetto dell'errata applicazione della "clausola di galleggiamento" e per controbilanciare i minori compensi conseguenti alla cessazione dell'incarico di direttore generale per un importo di euro 22.720,50;*
- b) *l'erogazione di diritti di rogito, corrisposti in misura superiore a quelli dovuti a seguito dell'errata applicazione della "clausola di galleggiamento" per un importo di euro 8.657,28;*
- c) *l'erogazione della retribuzione di risultato in assenza della preventiva individuazione degli obiettivi da raggiungere ed erogati in base alla mera valutazione discrezionale del sindaco*

In riferimento alle "Varie illegittimità inerenti al trattamento economico del segretario generale e riguardanti:

- a) le determinazione della retribuzione di posizione per effetto dell'errata applicazione della "clausola di galleggiamento" e per controbilanciare i minori compensi conseguenti alla cessazione dell'incarico di direttore generale per un importo di euro 22.720,50;
- b) l'erogazione di diritti di rogito, corrisposti in misura superiore a quelli dovuti a seguito dell'errata applicazione della "clausola di galleggiamento" per un importo di euro 8.657,28;
- c) l'erogazione della retribuzione di risultato in assenza della preventiva individuazione degli obiettivi da raggiungere ed erogati in base alla mera valutazione discrezionale del sindaco"

si rappresenta quanto segue:

Quanto ai rilievi a) e b) essendo il secondo strettamente correlato al rilievo a) si espone quanto segue:

nella nota del 30/7/2015 della Ragioneria Generale inviata al Comune di Siena, ed avente ad oggetto le controdeduzioni alle osservazioni inizialmente poste dall'Amministrazione per quanto attiene la verifica amministrativo - contabile, si è anche dedotto in merito a presunte illegittimità inerenti il trattamento economico del Segretario Generale (punto 17 della verifica).

Al riguardo, integralmente si richiama e si conferma quanto già precedentemente evidenziato in risposta alle originarie risultanze ispettive ed in particolare si sottolinea quanto di seguito esposto:

1) la posizione contenuta nella verifica ispettiva ha trovato sostanzialmente il proprio supporto nella L. 183/11. Per il periodo precedente, si è correttamente fatta presente la piena validità dell'operato dell'Ente, alla luce anche degli orientamenti espressi a livello dottrinale e giurisprudenziale.

Si prende atto che, ora, in sede di risposta alle osservazioni comunali, si "abbandona" il richiamo alla L. 183/11 e alla affermata natura di normativa meramente interpretativa e si attribuisce alla stessa una valenza retroattiva, connessa con la tesi sostenuta in precedenza, tesa a rilevare che in ogni caso anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della stessa L. 183/11, debba trovare applicazione la ricostruzione che vede applicata prima la maggiorazione e poi eventualmente il galleggiamento.

Vengono riprese a tal riguardo (non le statuizioni contenute nella disposizione legislativa ma) le conclusioni dell'ARAN di cui al parere del 3/8/2006 n. 7124, condiviso successivamente dal MEF con parere del 3/9/2008 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 27/11/2008, ove si è detto che la maggiorazione non possa essere computata ai fini del galleggiamento, in quanto parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del Segretario

2) L'inapplicabilità di tale posizione deriva da diverse considerazioni, suffragate da varie pronunce in sede giurisprudenziale.

2.1) Occorre chiarire, in primo luogo che il galleggiamento era stato già applicato in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto collettivo, attraverso l'incremento della cosiddetta quota fissa della retribuzione di posizione del Segretario.

Quest'ultimo beneficiava quindi, all'atto della sottoscrizione dell'accordo integrativo, di una retribuzione di posizione comprensiva del galleggiamento.

Pertanto, era proprio quest'ultima la "*retribuzione di posizione in godimento*" del Segretario su cui è stata poi calcolata la maggiorazione di cui all'art. 41 co. 4 del Contratto del 16/5/2001.

2.2) Il parere ARAN afferma poi che il principio secondo cui la maggiorazione non può essere computata ai fini del galleggiamento dato che essa è parte integrante della retribuzione di posizione del Segretario (tesi sopra confutata) deriverebbe in ogni caso dall'ordine espositivo dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 41.

Invero, proprio la lettura dei commi citati, secondo criteri di logicità, consente di affermare che a tali conclusioni non si poteva certo giungere, posto che la maggiorazione ed il galleggiamento rappresentano due istituti con finalità completamente differenti tra loro.

2.3) Si afferma poi ex adverso che il contrario ragionamento (che in quel tempo rappresentava la tesi sindacale) contrasterebbe con le finalità del galleggiamento e comporterebbe un incremento degli oneri non giustificati perché non previsti nel CCNL; si sottolinea che il contratto decentrato a livello nazionale, ove interpretato a livello estensivo, potrebbe porsi in difformità dal CCNL.

La tesi così sviluppata si presta a più contestazioni.

2.3.1) Si tenga conto, in primis, che evidentemente gli Enti locali dovrebbero assegnare a terzi quegli incarichi aggiuntivi che non dovessero essere affidati ai Segretari e l'operazione sarebbe quindi neutra a livello di bilancio.

2.3.2) Peraltro, lo stesso art. 41 co. 4 prevede una maggior spesa per Ente, con conseguente impossibilità di considerare una ipotetica nullità delle clausole del Contratto Decentrato di livello nazionale rispetto al CCNL.

2.3.3) Inoltre, non si vede come possa parlarsi di un rapporto tra la spesa sostenuta in ragione del CCNL per galleggiamento e quella invece discrezionale che può derivare da una disciplina decentrata e che nasce a seguito dell'assunzione di provvedimenti attributivi di funzioni aggiuntive.

2.4) Si consideri, in conclusione sul punto, che l'art. 40 co. 3 del D.Lvo 165/01 prevede che gli autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultante dagli strumenti di programmazione di ciascuna Amministrazione.

3) Non si può non ricordare che la tesi ora evidenziata in adesione al parere ARAN del 2006 è stata espressamente contestata, perché non condivisibile, dall'ANCI con successivo parere del 17/1/2008 che viene qui richiamato integralmente e a tutti gli effetti.

Detto parere concludeva affermando che solo in un momento successivo e quindi una volta determinata la retribuzione di posizione parificata, si potrà disporre di quella definibile in godimento, utile ai fini delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41 co. 4.

4) Anche in sede giurisprudenziale si è affermata l'erroneità della posizione assunta dall'ARAN in materia.

Basterà ricordare le sentenze del *Tribunale di Pistoia n. 459/09 e n. 98/10* con le quali si è detto che la retribuzione di posizione deve essere determinata a prescindere dalla maggiorazione di cui all'art. 41 co. 4.

E così il *Tribunale di Rimini con la sentenza n. 246/10* ove in particolare si è sottolineata la rilevanza di una lettura costituzionalmente orientata della norma, secondo la quale la discrezionalità ivi prevista riguarda non il potere di remunerazione del Segretario ma unicamente quello dell'Ente di affidare o meno compiti supplementari a quest'ultimo.

E così anche il *Tribunale di La Spezia con sentenza n. 654/10 ed il Tribunale dell'Aquila con sentenza n. 164/11*.

Sempre a livello giurisprudenziale, occorre far presente che la sentenza del Tribunale di Pistoia del 10/12/2009 sopra citata è stata riformata in sede di appello dalla *Corte di Appello di Firenze con decisione dell'8/11/2011*.

Ma tale pronuncia va attentamente letta, in verità finendo per affermare principi che poi sono stati anche seguiti da diversi giudici del lavoro, ancora a confutazione delle argomentazioni dell'ARAN condivise dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

E' stata infatti respinta la tesi ARAN, considerato argomento "meramente formalistico", e la richiesta del Segretario non è stata accolta solamente in quanto non era stata fornita la prova su una circostanza fondamentale e cioè sul fatto che l'incarico aggiuntivo abbia rappresentato un'onere maggiore.

E' chiaro che se il Segretario avesse fornito detta dimostrazione la domanda sarebbe stata accolta in principio.

5) Ne consegue, pertanto, per quanto qui interessa e alla luce di quanto esposto, che fino al 31/12/2011 la retribuzione di posizione comprensiva del galleggiamento costituisce la base cui aggiungere la maggiorazione per incarichi aggiuntivi.

In tal senso si è espresso proprio il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato – Servizi Ispettivi con nota del 20/7/2011 prot. n. 80082264, in sede di verifica contabile relativa al Comune di Roma.

Da quanto sopra deriva altresì che la nuova disposizione dettata dall'art. 4 della L. 183/11 non può che assumere esclusivamente un carattere innovativo e non meramente interpretativo.

Sul punto, si è già scritto nelle iniziali osservazioni e ci si riporta quindi a quanto detto.

Preme solo sottolineare come sia indiscutibile che l'unica possibilità di interpretazione avente efficacia retroattiva è quella "autentica" che deve però provenire dalla stessa fonte che ha emesso la disposizione da interpretare.

Nel caso in esame la fonte è il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali del 16/5/2001 con la conseguenza che una eventuale interpretazione autentica avrebbe dovuto seguire le procedure dettate dall'art. 49 del D.Lvo 165/01.

La nuova normativa quindi dispone solamente per l'avvenire e non ha carattere interpretativo autentico con efficacia retroattiva.

D'altra parte, la disposizione non prevede la propria retroattività in maniera espressa anzi stabilendo che il divieto opera esclusivamente a far data dall'entrata in vigore della norma.

Si conferma peraltro l'ipotesi di un vizio di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui il legislatore avesse previsto una retroattività al riguardo.

6) Occorre in conclusione sul punto evidenziare come sostanzialmente la non retroattività della norma sia stata accolta, come principio, in sede di ultime osservazioni ispettive del 30/7/2015 ove non si parla più di un'applicazione della nuova disposizione per salvare tesi sostenute in precedenza.

Ora, con le ultime osservazioni, si cerca di sostenere "direttamente" una tesi, di cui al parere ARAN del 2006, costantemente confutata in ogni sede e non applicata in sede giurisprudenziale.

Quanto al rilievo c), infine, confermando quanto esposto in merito nella risposta del 13.11.2013, si rileva anche l'inconferenza dei rilievi posti nelle originarie osservazioni di cui al punto 17) secondo cui l'erogazione

della retribuzione di risultato sarebbe avvenuta in assenza della preventiva individuazione degli obiettivi da raggiungere.

Il Segretario Generale, al di là della effettiva genericità del provvedimento di liquidazione ha avuto specifici obiettivi assegnati dal Sindaco e relativi, fra l'altro, a:

- la predisposizione del nuovo piano di programmazione strategica dell'ente così come risulta dalla nota prot. Spec. 34 del 28/06/2011 (all "A");;

- la predisposizione del piano di ristrutturazione della struttura finanziaria dell'Ente e la relativa attuazione entro il novembre 2011: preme rilevare che la ristrutturazione ha coinvolto, fra l'altro, una complessa ed attenta rivisitazione della dotazione organica dell'ente, delle strutture dirigenziali e delle relative Direzioni (Allegate DGC 499/2011 e DGC 615/2011;

Oltre a quelli sopra indicati ed in qualità di sovrintendente e coordinatore dell'intera struttura in mancanza del Direttore Generale, sono stati opportunamente curati tutti gli obiettivi contenuti nel P.E.G. e nel P.D.O. monitorati in corso d'anno e puntualmente rendicontati secondo le procedure vigenti relative alla verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Vanno quindi confermati tutti i rilievi già evidenziati in ordine al fatto che tali obiettivi risultano certi e misurati e che è stato notevole il valore complessivo per l'amministrazione derivante dal loro raggiungimento..

